



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 88 del 26/05/2020

Ordinanza contingibile urgente n. 86 del 26/05/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI – ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA N. 82 DEL 17/05/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 – INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N.77 DEL 18/05/2020.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM 17 maggio 2020 che prevede:

- all'art.1 lettera dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce quanto segue:

"4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1";

Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione

dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati."

Preso atto che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Richiamata la propria precedente ordinanza n.77 del 18/5/2020 che disponeva lo svolgimento dei seguenti mercati con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze:

- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nel capoluogo ubicato nell'area di Corso Martiri ricompresa tra il teatro Dadà e via Cappi e area di piazza della Vittoria, via della Vittoria e via Ripa Inferiore a Castelfranco Emilia;
- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nell'area di piazza della Repubblica a Piumazzo
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina, ubicato in piazza Garibaldi;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nell'area pedonale antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo;

Preso atto che al fine di favorire la riapertura dei mercati, comprensivi sia del settore alimentare che di quello non alimentare, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, si ritiene di consentire la vendita solo sul fronte principale (rivolto alla corsia centrale) dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

Ritenuto opportuno, a specificazione e/o integrazione delle misure previste nella citata ordinanza n. 77 del 18/05/2020 che continuano ad applicarsi integralmente, garantire, in caso di vendita di beni usati, l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

DISPONE

1) lo svolgimento dei seguenti mercati con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze:

- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nel capoluogo ubicato nell'area di Corso Martiri ricompresa tra il teatro Dadà e via Cappi e area di piazza della Vittoria, via della Vittoria e via Ripa Inferiore a Castelfranco Emilia;
- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nell'area di piazza della Repubblica a Piumazzo;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina, ubicato in piazza Garibaldi;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nell'area pedonale antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo;

2) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale (rivolto alla corsia centrale) dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

3) a specificazione e/o integrazione delle misure richiamate nella propria precedente ordinanza n. 77 del 18/05/2020 che continuano ad applicarsi integralmente, garantire, in caso di vendita di beni usati, l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

4) la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 è sanzionata, sia amministrativamente che penalmente, ai sensi dei DPCM vigenti;

5) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

Castelfranco Emilia, 26/05/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano
